



AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N° 7

Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone,
Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito

Ente Capofila: Comune di Fossombrone

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DELL' ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI ANNUALITA' 2024

(D.G.R. n. 1496 del 16/10/2023 e DDS n. 129 del 13/11/2023)

(Delibera Comitato dei Sindaci n. 28 del 27/11/2023)

(Determinazione del Responsabile dell'ATS 7 n. 20 del 05/02/2024)

Il presente Avviso Pubblico, in applicazione della Delibera di Giunta Regione Marche n. 1496/2023 è volto ad individuare gli aventi diritto all'Assegno di Cura tra le persone ultrasessantacinquenni in condizione di non autosufficienza residenti (e domiciliati) nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n.7 (ATS 7) per il periodo dal **01/01/2024 al 31/12/2024**.

L'assegno di cura è un aiuto economico temporaneo a sostegno del lavoro di cura svolto dalle famiglie o da assistenti familiari che mira ad assicurare un'adeguata assistenza al domicilio della persona non autosufficiente, evitando il ricorso precoce o incongruo al ricovero in strutture residenziali.

DESTINATARI

Sono destinatari dell'assegno di cura gli **anziani ultrasessantacinquenni non autosufficienti residenti (e domiciliati) nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7** (Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito) le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente dai familiari o attraverso assistenti familiari (DGR n. 118/2009) in possesso di regolare contratto di lavoro, volti a mantenere la persona anziana non autosufficiente nel proprio contesto di vita e di relazioni.

REQUISITI DI ACCESSO

La persona anziana assistita deve alla data di scadenza del presente avviso pubblico:

- avere compiuto i **65 anni di età**;
- essere dichiarata **non autosufficiente** con certificazione di invalidità pari al 100% (vale la certificazione di invalidità anche per il caso di cecità) e aver ricevuto il riconoscimento definitivo dell'**indennità di accompagnamento** (non sono ammesse a contributo le domande per persone che hanno in corso di valutazione la domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento); vige in ogni caso, l'equiparabilità dell'assegno per l'assistenza personale continuativa erogato dall'INAIL se rilasciato a parità di condizioni dell'indennità di accompagnamento dell'INPS e alternativo alla stessa misura;
- essere **residente**, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7 ed ivi domiciliata "Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant'Ippolito" (*non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali - es. Residenze Protette di cui alla ex Lr. 20/2002, RSA di cui alla Lr. 20/2000*); in caso di residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7 ma domiciliati fuori dal territorio dell'ATS 7 l'assegno di cura vale solo nel caso di Comuni confinanti con il territorio dell'Ambito Territoriale Sociale n. 7;

- ricevere **adeguata assistenza presso il proprio domicilio** o presso altro domicilio privato nelle modalità verificate dall'assistente sociale, in accordo con le Unità Valutativa Integrata (UVI) per i casi di particolare complessità.

Qualora l'intervento assistenziale sia svolto con l'aiuto di un assistente familiare, lo stesso deve essere in possesso di regolare contratto di lavoro ed è tenuto ad iscriversi all'Elenco regionale degli Assistenti Familiari gestito presso il Centro per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione (CIOF) DGR n.118 del 02-02-2009. L'iscrizione dovrà avvenire entro 12 mesi dalla concessione del beneficio. Sarà cura del richiedente dell'assegno accertare l'avvenuta iscrizione dell'Assistente Familiare presso il suddetto elenco.

INCOMPATIBILITA'

L'Assegno di cura è incompatibile:

- con il servizio SAD;
- con l'intervento Home Care Premium effettuato dall' INPS;
- con Assistenza Domiciliare Indiretta per over 65 anni in situazione di particolare gravità di cui al F.N.A. "Disabilità gravissima";
- con gli interventi relativi alla "Vita Indipendente";
- non sono accoglibili le domande di coloro che vivono in modo permanente in strutture residenziali EX L.R. 20/2002 e L.R.20/2000 (es. residenze protette, RSA).

In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nello stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di n. 2 assegni, utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e a parità di età, la valutazione dell'assistente sociale dell'ATS N. 7 in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza.

MODALITÀ DI ACCESSO

Per accedere all'assegno di cura è necessario presentare domanda redatta esclusivamente su apposito modello, predisposto dall'ATS 7.

Possono presentare domanda di accesso all'assegno di cura:

- l'anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita;
- i familiari o altri soggetti delegati;
- il soggetto incaricato della tutela dell'anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (amministratore di sostegno, tutore, curatore e allegare nomina del Tribunale).

La domanda debitamente sottoscritta deve essere corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione:

- copia del verbale di invalidità civile e riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o dell'assistenza personale continuativa erogata dall'INAIL
- copia di un valido documento di riconoscimento dell'anziano non autosufficiente e in caso di altro richiedente anche copia del documento di quest'ultimo unitamente ad apposita delega alla presentazione della domanda;
- attestazione **I.S.E.E. ORDINARIO** o **SOCIO-SANITARIO** laddove più conveniente, completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica – in corso di validità, ovvero la ricevuta attestante la presentazione della DSU qualora l'ISEE non sia disponibile entro i termini di scadenza del bando. *Nel caso di presentazione della sola DSU, il richiedente dovrà far pervenire all' ATS n.7 idonea attestazione ISEE entro e non oltre 3 giorni dal rilascio da parte dell'INPS;*
- codice IBAN conto corrente (postale /bancario) in formato stampato.

NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE con l'erogazione del contributo ai soggetti titolari di CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO.

Qualora l'intervento assistenziale sia gestito da assistenti domiciliari private allegare:

- copia del regolare contratto individuale di lavoro dell'assistente familiare/colf unitamente a copia dell'ultimo versamento all'INPS.
- documentazione attestante l'avvenuta iscrizione dell'Assistente Familiare all'Elenco Regionale gestito dai CIOF o dichiarazione attestante che l'adempimento sarà GARANTITO entro 12 mesi dalla concessione del contributo coincidente con la data di stipula del Patto per l'Assistenza.

Si specifica che:

- se il verbale di invalidità civile non contiene il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento occorre produrre idonea documentazione attestante tale riconoscimento (es. copia del provvedimento del giudice di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento oppure copia di successiva comunicazione dell'INPS da cui si evince il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento).
- se il verbale di invalidità civile attestante il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento indica un termine per la revisione, è necessario che esso sia successivo alla data di scadenza del presente avviso; in caso contrario andrà prodotta adeguata documentazione relativa al mantenimento della titolarità dell'indennità di accompagnamento prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

N.B. la dichiarazione ISEE, allegata alla domanda, potrà essere sottoposta a verifiche e controlli come da vigente normativa.

MODULISTICA E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE

Gli interessati potranno reperire i modelli di domanda, richiedere informazioni e/o supporto alla compilazione della domanda presso gli **Uffici di Promozione Sociale (UPS)** o al **Punto Unico Accesso (PUA)** presenti nel territorio dell'ATS7 nei giorni e orari di seguito definiti:

Comune	Orari	Recapito telefonico
UPS Comune di Cartoceto - Delegazione di Lucrezia	martedì, mercoledì 8 -13 giovedì 8:30-12:30	0721/898123
UPS Comune di Isola delPiano	martedì 8-11	0721/720127
UPS Comune di Montefelcino	mercoledì 8-11, giovedì 11-13	0721/743040
UPS Comune di Colli al Metauro - Municipio di Montemaggiore	martedì, mercoledì e giovedì 8-14	0721/892978
UPS Comune di Fossombrone	lunedì 8-14, giovedì 13:30-17:30, venerdì 8-14	0721/723249
UPS Comune di Sant'Ippolito	lunedì 8-10, martedì 14:30-17:30	0721/728144 (int.4)
PUA Distretto di Fossombrone	lunedì e venerdì 8-14	0721/721205

Il modello di domanda è disponibile sul sito internet dell'ATS 7 www.comune.fossombrone.ps.it e sul sito internet dei comuni dell'Ambito.

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

Le domande dovranno pervenire attraverso le modalità indicate sotto e con documentazione allegata completa **entro e non oltre**

le ore 12:00 di lunedì 11 MARZO 2024

termine perentorio a pena di **non ammissione** alla graduatoria, non si accetteranno domande pervenute dopo il termine stabilito.

Le domande potranno essere presentate attraverso 4 modalità:

- consegna a mano, nei rispettivi orari di apertura al pubblico dell'ufficio protocollo del Comune di Fossombrone (l'ufficio Protocollo del Comune di Fossombrone Corso Garibaldi 8 è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00);
- tramite raccomandata A/R, ma farà fede il timbro postale;
- tramite PEC all'indirizzo comune.fossombrone@emarche.it con specificando nell'oggetto "DOMANDA ASSEGNO DI CURA 2024";
- tramite mail all'indirizzo comune.fossombrone@provincia.ps.it specificando nell'oggetto "DOMANDA ASSEGNO DI CURA 2024" (nel formato PDF o JPEG)

Per le domande trasmesse tramite PEC e MAIL farà fede la data di trasmissione. Per l'invio con raccomandata A/R farà fede il timbro postale. Per la consegna diretta farà fede il timbro di arrivo al protocollo dell'Ente.

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, la stessa non venisse recapitata, l'Ente non assume responsabilità alcuna. L'Ambito Territoriale Sociale n.7 non si assume responsabilità in caso di dispersione delle domande dovute ad inesatte indicazioni del destinatario del plico, a disguidi postali o imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Saranno pertanto escluse le domande che verranno presentate oltre il termine previsto dall'Avviso o che risulteranno incomplete della documentazione richiesta.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'ATS 7, per definire gli aventi diritto all'assegno di cura, predisporrà un'unica graduatoria di Ambito redatta secondo l'ordine crescente dei valori ISEE; verrà preso l'isee socio-sanitario laddove più conveniente per il cittadino e in caso di parità sarà motivo di precedenza la maggiore età dell'anziano.

La graduatoria avrà validità annuale dal 01/01/2024 al 31/12/2024.

L'approvazione della graduatoria non dà immediato diritto al contributo, che sarà subordinato alla verifica della idoneità assistenziale svolta dall'Assistente Sociale, alla stesura del Piano di Assistenza Individualizzato (PAI) e alla sottoscrizione del "Patto per l'assistenza domiciliare", sottoscritto dalla famiglia che assiste l'anziano, dall'anziano stesso o dal soggetto che ne ha la tutela e dal Coordinatore d'Ambito.

In presenza di situazioni caratterizzate da alta complessità assistenziale, che richiedono la presenza di competenze sanitarie, l'assistente sociale può avvalersi delle professionalità che compongono l'UVI.

Al momento dell'approvazione della graduatoria verranno verificate d'ufficio tutte le autocertificazioni relative allo stato di famiglia presentate con la domanda d'accesso.

Ogni trimestre o quadrimestre verrà verificata d'ufficio con le anagrafi dei Comuni di residenza, l'esistenza in vita dei beneficiari preventivamente all'erogazione del contributo.

La posizione in graduatoria del richiedente potrà essere aggiornata sulla base delle variazioni intervenute nel periodo ovvero per la decadenza del diritto al beneficio.

La comunicazione dell'approvazione della graduatoria avrà luogo attraverso la pubblicazione nel sito del Comune di Fossombrone (www.comune.fossombrone.ps.it), redatto secondo modalità idonee a preservare il diritto alla riservatezza dei richiedenti.

I diretti interessati potranno **consultare la propria posizione** presso gli Uffici di Promozione Sociale (U.P.S.) presenti nel territorio e presso gli uffici dell'ATS 7.

L'erogazione dell'assegno di cura **anno 2024** sarà disposta di norma, ogni tre mesi. Nel caso di decesso/ rinuncia, il pagamento dell'assegno relativo alla mensilità di riferimento, verrà corrisposto solo per periodi superiori ai 15 giorni.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

L'entità dell'assegno di cura è pari ad € **200,00 mensili** e viene concesso per la durata di 12 mesi (gennaio – dicembre 2024) salvo interruzioni o scorrimenti. Non costituisce vitalizio ma supporto personalizzato nell'ambito del PAI. Al termine dei 12 mesi, a seguito della presentazione di una nuova domanda, la graduatoria d'Ambito verrà ricostituita.

Il diritto a percepire l'assegno mensile decorre dalla data indicata nel PAI.

Ai beneficiari subentrati di diritto all'assegno di cura a seguito di scorrimento, il beneficio economico verrà riconosciuto dalla data di sottoscrizione del Patto per l'Assistenza; l'importo corrisposto può essere anche retroattivo, purché sia verificata l'assenza di eventuali incompatibilità.

RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO

È autorizzato a riscuotere l'assegno:

- nel caso di anziano non autosufficiente capace di intendere e di volere: l'anziano stesso indicato come beneficiario o, in caso di impossibilità, persona appositamente delegata;
- nel caso di anziano non autosufficiente incapace di intendere e di volere: il soggetto incaricato della tutela dell'anziano (amministratore di sostegno, tutore, curatore).

Si precisa che l'assegno viene versato su CONTO CORRENTE (bancario o postale). **NON SARA' POSSIBILE PROCEDERE** con l'erogazione del contributo ai soggetti titolari di CONTO CORRENTE POSTALE ASSOCIATO A LIBRETTO.

INTERRUZIONE E SOSPENSIONE DELL'ASSEGNO

L'assegno di cura si interrompe nei seguenti casi:

- inserimento in maniera permanente del beneficiario presso una struttura residenziale;
- accesso del beneficiario al servizio SAD o Home Care Premium;
- venir meno delle condizioni previste dal P.A.I. e del Patto per l'Assistenza;
- venir meno delle condizioni di accesso e, in genere, delle finalità previste dall'intervento;
- rinuncia scritta del beneficiario;
- decesso del beneficiario.

L'assegno di cura viene sospeso in caso di ricovero temporaneo del beneficiario c/o strutture ospedaliere o residenziali per periodi superiori a 30 giorni consecutivi, qualora il supporto assistenziale di cui al Patto per l'assistenza venga meno durante il periodo di ricovero. L'assegno di cura sarà ripristinato nel momento del rientro a domicilio con erogazione della mensilità qualora il rientro avvenga entro il 15° giorno del mese.

Il beneficiario o chi per lui, dovrà avvisare tempestivamente (entro massimo 10 giorni) l'ATS 7 se si verificheranno i seguenti casi:

- ricovero in struttura residenziale o ospedaliera;
- decesso del beneficiario;
- il cambiamento di indirizzo di residenza o domicilio;
- il cambiamento della persona di riferimento;
- il cambiamento dell'assistente familiare;
- ogni variazione delle modalità di riscossione dell'assegno di cura.

Nel caso di morte del beneficiario, gli eredi dovranno comunicare entro 10 giorni il decesso dell'anziano e presentare all'Ambito entro 15 giorni, dal decesso, la documentazione attestante il diritto a ricevere l'assegno di cura maturato.

La mancata presentazione della documentazione sopra citata entro i termini previsti sarà considerata a tutti gli effetti come rinuncia alla riscossione del beneficio.

In caso di interruzione si potrà eventualmente procedere allo scorrimento della graduatoria con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

DEFINIZIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE DISPONIBILI

L'intervento è finanziato dalle risorse a valere sul Fondo Nazionale non Autosufficienza 2022 DGR n. 1496/2023 assegnate all'ATS 7.

Il Comitato dei Sindaci definisce annualmente l'entità delle risorse di cui al precedente comma in favore degli anziani non autosufficienti per rafforzare gli interventi socio assistenziali volti a garantire l'autonomia e la permanenza a domicilio e per offrire un adeguato sostegno alle famiglie.

Il numero degli Assegni di Cura è pari a n.50.

Dalla Residenza Municipale, li 6 febbraio 2024



LA COORDINATRICE D'AMBITO ATS7
(Dott.ssa Fabiola Diottalevi)

Informativa. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

TITOLARE TRATTAMENTO	Comune di Fossombrone in qualità di ente capofila dell'ATS 7 per l'intera banca dati, i Comuni dell'ATS 7 per la banca dati dei cittadini residenti, nell'ambito delle rispettive competenze.
RESPONSABILE	Coordinatore dell'ATS 7, per la banca dati di tutto l'ATS 7 e i Responsabili dei Servizi Politiche Sociali dei Comuni.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI(DPO)	Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile dei dati (DPO) Protezione dei dati (DPO) Dott.ssa Martina Battazzi, contattabile inviando una mail a: rpd@cm-urbania.ps.it , o telefonando al Tel. 0722 819928
INCARICATI	Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati i dipendenti ed i collaboratori esterni, assegnati anche temporaneamente al Comune di Fossombrone in qualità di ente capofila dell'ATS 7 e i Comuni dell'ATS 7
FINALITA'	I dati forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di erogare il contributo e adempiere agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione degli interventi effettuati a valere sulle risorse regionali.
MODALITA'	Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la raccolta, la registrazione, l'elaborazione, la comunicazione, nei limiti in cui strettamente necessario alle finalità del trattamento.
AMBITO COMUNICAZIONE	I dati verranno utilizzati dal Comune di Fossombrone in qualità di ente capofila dell'ATS 7 La tipologia dei dati e le operazioni eseguibili comunicazione avvengono in conformità a quanto stabilito nella legge. I dati possono essere comunicati alla Regione Marche e all'ASUR Marche ed eventualmente all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno comunicati all'istituto di credito per l'emissione dell'eventuale assegno relativo al contributo di cui trattasi.
NATURA CONFERIMENTO DATI	Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in conferimento dati presenza dei requisiti; la conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità di effettuare le verifiche previste e pertanto comporta l'esclusione dal procedimento oggetto dell'Avviso.
SITO	www.comune.fossombrone.ps.it
DIRITTI	L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge.

Comunicazione avvio del procedimento Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8

AMMINISTRAZIONE COMPETENTE	Comune di Fossombrone in qualità di ente capofila dell'ATS 7 per la fase relativa alla predisposizione della graduatoria e agli adempimenti successivi
OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	ASSEGNO DI CURA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI anno 2024 – DGR 1496/2023
RESPONSABILE PROCEDIMENTO	Coordinatore dell'ATS 7.
INIZIO E TERMINE DEL PROCEDIMENTO	L'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza dell'avviso; dalla stessa data decorrono i termini di conclusione del procedimento stabiliti in 90 giorni
INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE	Decorsi i termini sopraindicati, l'interessato potrà attivarsi ai sensi dell'art. 2 c. 9 bis L. 241/90 nel rispetto delle disposizioni fissate dall'amministrazione comunale. Successivamente rimane comunque possibile attivare il ricordo al TAR nei termini di legge.
UFFICIO IN CUI SI PUO' PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI	Ufficio dell'ATS 7 negli orari di apertura al pubblico con le modalità prevista dagli artt. 22 e seguenti della L.241/1990 come modificata dalla L. 15/05 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fossombrone.

